



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

Piazza Municipio,1 – 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985 72353 – Fax 0985 72555

www.comune.praia-a-mare.cs.it – compraia@tin.it

Settore V – Area Tecnica

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 4-06-2008

Regolamento per la gestione dello stadio comunale Mario Tedesco

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione dello stadio comunale “Mario Tedesco” sito in Via Verdi

Art. 2

Concessione e sua durata

Il Comune di Praia a Mare può dare in concessione la gestione dello stadio comunale. La durata della concessione è pari 7 anni, prorogabili per ulteriori 7 anni.

Art. 3

Canone di concessione

Il corrispettivo della concessione è fissato in € 6.000,00 (seimila) annui. Detto corrispettivo deve essere versato dal concessionario al Comune di Praia a Mare in rate annuali anticipate. In caso di pagamento tardivo delle suddette rate il Comune avrà diritto alla corresponsione degli interessi legali.

A scomputo parziale o totale del canone il concessionario può realizzare opere di miglioramento dell'impianto sportivo, ad esempio costituite da un nuovo manto erboso del campo di gioco, preventivamente approvate dal Comune di Praia a Mare, valutate dall'Ufficio Tecnico in base al Prezziario Regionale vigente delle Opere Pubbliche e alle tariffe professionali vigenti. L'importo massimo scomputabile è pari al canone complessivo dovuto per gli anni di concessione, fino ad un max di 14 anni, e il restante importo è a totale carico del concessionario. Al termine della concessione le migliorie apportate all'impianto restano di proprietà del Comune di Praia a Mare senza alcuna pretesa da parte del concessionario.

Art. 4

Manutenzione degli impianti

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dello stadio a sua cura e spese, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, in modo da garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura. Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile, che non siano dovuti a cattivo uso e/o danneggiamenti, dovranno essere preventivamente concordati con il Comune e sono a carico dello stesso Comune di Praia a Mare.

Art. 5

Assicurazione

Il concessionario è tenuto all'assicurazione contro gli incendi ed atti vandalici nonché alla stipula di polizza fideiussoria per danni, anche a terzi, dell'importo di € 42.000,00, da svincolarsi a fine contratto.

Art. 6

Responsabilità

Il concessionario è responsabile del rispetto della normativa vigente inerente gli impianti sportivi, la sicurezza e in ogni caso applicabile, nonché è responsabile di tutti i danni causati all'impianto e a persone e cose.

Art. 7

Consumi, canoni e tasse

Sono a totale carico del concessionario il consumo di energia elettrica, telefono e combustibile per riscaldamento.

Art. 8

Programma attività sportive e costo fruizione impianti

Il concessionario mette a disposizione gratuitamente l'impianto sportivo per iniziative promosse o patrocinate dalle scuole o dall'Amministrazione comunale che abbiano carattere sociale, previa comunicazione del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima.

Per le squadre calcistiche giovanili di Praia a Mare, se iscritte da almeno cinque anni alla F.I.G.C., il concessionario mette a disposizione gratuitamente l'impianto sportivo salvo rimborso al concessionario delle spese per uso di corrente elettrica e combustibile.

Il concessionario in caso di disponibilità, può consentire ad eventuali altre società sportive, diverse da quelle di cui al punto precedente, l'utilizzo del campo e degli spogliatoi previo pagamento previsto dalle tariffe che seguono, anche per lo svolgimento degli allenamenti.

In prima applicazione, e fino a revisione degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale, il concessionario potrà richiedere i seguenti corrispettivi massimi:

Attività diurne: € 50,00 orari;

Attività notturne: € 80,00 orari oltre spese per uso di corrente elettrica;

Il corrispettivo dovrà essere versato direttamente dagli utenti al concessionario.

Art. 9

Pubblicità

Il Comune concede al concessionario, per il periodo di durata della concessione, la gestione degli spazi per la pubblicità nell'ambito della struttura sportiva, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

E' facoltà del concessionario dare in sub-appalto la gestione degli spazi pubblicitari. Il sub-appaltatore ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli oneri e obblighi connessi.

Art. 10

Somministrazione alimenti e bevande

Il Concessionario ha facoltà, limitatamente al periodo di concessione, di esercitare attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande nelle forme e nei modi previsti dalla legge in vigore, esclusivamente in occasione delle attività sportive esercitate nell'impianto .

E' facoltà del concessionario dare in sub-appalto la gestione della suddetta attività. Il sub-appaltatore ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli oneri e obblighi connessi.

Art. 11

Obbligo concessionario

Per ogni manifestazione è obbligo del concessionario di riservare almeno dieci posti distinti gratuiti al centro della Tribuna alle autorità comunali.